



Responsabile del procedimento: Mazzero Alessandro

ORDINANZA N.8 DEL 03-02-2021

Oggetto: Misure di limitazione della circolazione stradale nei centri abitati per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 03/02/2021 al 31/03/2021.

IL SINDACO

Premesso che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21/05/2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambientale e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- la Regione Veneto con Delibera Consiglio Regionale n. 90 del 19/04/2016 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), che prevede per i Comuni la possibilità di adottare misure emergenziali per contenere i valori delle polveri sottili (PM10) presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali;
- la Regione Veneto con DGR n. 2130 del 23/12/2012, in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 155/2010, ha approvato il riesame della zonizzazione e classificazione del territorio regionale del PRTRA, individuando il Comune di Preganziol appartenente all'Agglomerato di Treviso IT0509, ora modificato in IT0518, ambiti territoriali caratterizzati da una popolazione superiore a 250.000 abitanti costituito da un'area urbana principale (Treviso) e l'insieme dei dodici comuni contermini (Preganziol, Mogliano Veneto, Casale sul Sile, Casier, Carbonera, Paese, Ponzano Veneto, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Villorba, Zero Branco);
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017, è stato approvato il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria del Bacino Padano" che le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto si impegnano ad integrare nei Piani di Qualità dell'aria e che dovranno essere applicate prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con più di 30.000 abitanti nel periodo compreso fra il 1° ottobre il 31 marzo di ogni anno indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e dalle concentrazioni di inquinanti rilevate, secondo livelli progressivi di inasprimento delle azioni: trasporti, combustione di biomassa per il riscaldamento civile e agricoltura;

Considerato che:

- che in data 09/10/2020 si è tenuto il Tavolo Tecnico Zonale TTZ tra i Sindaci dell'Agglomerato di Treviso coordinato dalla Provincia di Treviso, durante il quale ARPAV ha esposto i risultati degli effetti dei provvedimenti restrittivi sulla qualità dell'aria a seguito il periodo di lockdown dal 23 febbraio al 31 maggio, mettendo in evidenza come per alcuni parametri (Biossidi di Azoto NOx) si ha avuto una visibile riduzione, mentre per il parametro particolato sottile PM₁₀, sostanzialmente, si ha avuto un effetto trascurabile rispetto alle misurazioni per lo stesso periodo nel 2019
- le Misure Temporanee omogenee contenute nel suddetto Accordo di Programma per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento atmosferico definiscono una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento

specialmente da particolato sottile, in funzione di tre gradi di allerta per il PM₁₀, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;

- che l'ambito di applicazione delle Misure temporanee omogenee di cui all'Accordo di Programma tra le Regioni del Bacino Padano si applicano prioritariamente nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite di PM₁₀;
- l'Agenzia Regionale per l'Ambiente ARPAV conduce da diversi anni il monitoraggio della qualità dell'aria su tutto il territorio regionale, evidenziando nel valore limite giornaliero del particolato PM₁₀ (50 µg/m³), l'indicatore più critico per la salute umana da rispettare in quanto viene superato nelle centraline di tutte le zone del Veneto, tranne quella Alpina, soprattutto durante la stagione autunnale-invernale, con superamenti sia delle concentrazioni limite (50 µg/m³) che del numero delle giornate (35 annue) stabilite dal D.Lgs. 155/2010;
- con nota n. 22918 del 23/09/2020 della Provincia di Treviso di convocazione del TTZ per il giorno 9 ottobre 2020, viene reso noto che, considerate le criticità del periodo post-Covid, le Regioni del Bacino Padano hanno deciso di rinviare all'1/1/2021 l'attivazione della limitazione alla circolazione dei veicoli alimentati a gasolio euro 4 durante il periodo di nessuna allerta – colore verde;
- con DGRV n. 1898 del 29/12/2020 la Regione Veneto ha stabilito di rinviare all'11 gennaio 2021 l'entrata in vigore del blocco dei veicoli euro 4 diesel;
- con nota ANCI del 11/01/2021 prot. 574, viene trasmesso il decreto n. 1 del 08/0/2021 del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale, con il quale, nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato stabilito che "il blocco della circolazione dei veicoli diesel euro 4 nel territorio del Vento disposto con deliberazione di Giunta regionale n. 1898 del 29/12/2020 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da covid-19 proclamato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1/2018"

Rilevato che nell'anno 2020 sono stati registrati dall'ARPAV presso la centralina di Treviso (Via Lancieri di Novara), quale centralina di riferimento per i Comuni appartenenti all'Agglomerato TV IT0518 (tra cui il Comune di Preganziol), complessivamente n. 80 superamenti del limite medio giornaliero del PM₁₀ rispetto al limite di legge pari a n. 35 superamenti annuali, con possibili peggioramenti a breve – medio termine durante l'attuale periodo invernale;

Considerato, inoltre, che:

- studi epidemiologici, condotti nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra presenza di polveri sottili ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il PM₁₀ ed il Benzo(a)Pirene permangano come gli inquinanti più critici, soprattutto durante la stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno atmosferico fanno innalzare le concentrazioni delle polveri sottili con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite di 50 µg/m³;
- sul sito internet di ARPAV sono reperibili "Mappe di previsione PM₁₀" elaborate dall'Osservatorio Regionale Aria, con possibilità di acquisire Bollettini per il giorno corrente e fino a due giorni successivi la previsione della concentrazione media giornaliera di PM₁₀, consentendo quindi quale informazione al pubblico di prevedere gli episodi acuti da PM₁₀ al seguente indirizzo internet:
http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/mappe_previsione_PM10.php

Visto l'art.7 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada), con il quale viene data facoltà ai Comuni, con Ordinanza del Sindaco, di limitare all'interno dei centri abitati la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinanti;

Considerato che l'Accordo di programma delle Regioni del Bacino Padano di cui sopra, descrive le seguenti procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee da applicare nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di accumulo progressivo e di aumento delle concentrazioni di PM₁₀ correlate all'istaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, individuate da ogni Regione con il supporto delle proprie agenzie ambientali, nel caso specifico ARPAV, attraverso *Bollettini livelli di allerta PM₁₀* emessi nelle giornate di controllo (il lunedì e il giovedì):

LIVELLO DI ALLERTA	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELL'ALLERTA	SEMAFORO
Nessuna allerta	Nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (pari a 50 µg/m ³) della concentrazione di PM ₁₀ .	Colore Verde
Primo Livello	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m ³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti.	Colore Arancione
Secondo Livello	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m ³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.	Colore Rosso

Considerato inoltre che:

- ARPAV, al raggiungimento del 1° livello (o del 2° livello) di allerta arancio o rosso, invierà nelle giornate di lunedì e giovedì una e-mail per informare i Comuni interessati dal superamento dei livelli medi giornalieri di PM₁₀;
- le misure temporanee, contenute nel presente atto, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- i cittadini potranno visualizzare le informazioni ARPAV relative ai livelli di allerta all'indirizzo: [http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bolettino_allerta PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bolettino_allerta_PM10.php)

Ritenuto, al fine di contenere l'esposizione della popolazione agli agenti nocivi aerodispersi in atmosfera inclusi nel particolato sottile PM₁₀, di aderire al suddetto Accordo di Programma attraverso le seguenti misure ritenute applicabili e dimensionate al tessuto urbano territoriale del Comune di Preganziol confinante con il Comune di Treviso e che, pur costituito da area urbana con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti, risulta:

- a) costituito da centri abitati, con numero di abitanti inferiore a 10.000, attraversati e collegati da arterie stradali secondarie e da strade Statali e Provinciali per il collegamento intercomunale con i comuni limitrofi, specialmente da e per le città di Treviso e Venezia, ed un casello di ingresso e uscita autostradale di Preganziol sulla A4 Torino – Trieste "Passante di Mestre", rappresentate dalle seguenti strade: Statale SS 13 "Terraglio" asse Treviso - Venezia; Strade Provinciali SP 106 (Via Vanina, via Luisello- tratto di via Baratta Vecchia, tratto di via Bacchina e via Mattielli) e via Nenzi quale collegamento per i mezzi pesanti e commerciali tra la zona industriale di Casier con la SS N. 13 "Terraglio" e il "Terraglio Est";
- b) in esso è presente un servizio di trasporto pubblico locale su ferrovia con n. 2 stazioni ferroviarie sulla linea Udine – Venezia (Stazione del Capoluogo e di San Trovaso), 2 linee autobus extra comunale di collegamento tra Treviso e Venezia attraverso la Statale 13 Terraglio (linea ACTV e linea MOM);

Visti:

- L'art. 7, comma 1, lettera a e B del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", e ss.mm.ii. secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute,

- sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- la DGRV n. 836 del 06/06/2017 Approvazione del nuovo “Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”;
 - gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
 - il D.Lgs. 13/08/2010 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”
 - l’art. 182, comma 6, D.Lgs. 152/2006 “Testo Unico delle Norme Ambientali”;
 - le DGRV n. 3748 del 26/11/2004 e n. 936 del 12/04/2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

ORDINA

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DAL 03 febbraio AL 31 marzo 2021 all’interno dei Centri Abitati, ad esclusione della SS n. 13 Terraglio; SP 106: Via Vanina, Via Luisello, tratto di Via Baratta Vecchia, tratto di Via Bacchina e Via dei Mattielli; Via Nenzi, ALLE SEGUENTI CATEGORIE DI VEICOLI, NEI SEGUENTI PERIODI E FASCE ORARIE:

1. LIVELLO NESSUNA ALLERTA – COLORE VERDE: dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8:30 alle ore 18:30:

- a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a **benzina** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0 e EURO 1;
- b) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a **gasolio** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3;
- c) i veicoli (ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, a due tempi, non omologati ai sensi della direttiva rispondente alla dicitura EURO 1 e successive ed il cui certificato di circolazione o idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000;

2. LIVELLO DI ALLERTA 1 – COLORE ARANCIO: dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8:30 alle ore 18:30,

Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento di Treviso Via Lancieri di Novara del valore limite giornaliero di PM₁₀ di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata da ARPAV il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui 4 giorni antecedenti. I Livelli di allerta, comunicati da ARPAV ai Comuni interessati con e mail, restano in vigore a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo:

- a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a **benzina** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0 e EURO 1;
- b) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a **gasolio** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3;
- c) autovetture (ex art. 54 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a **gasolio** e omologati ai sensi delle diciture EURO 4;

- d) i veicoli (ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, a due tempi, non omologati ai sensi della direttiva rispondente alla dicitura EURO 1 e successive ed il cui certificato di circolazione o idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000;

3 LIVELLO DI ALLERTA 2 – COLORE ROSSO: dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali dalle ore 8:30 alle ore 18:30,

Attivato **dopo 10 giorni consecutivi di superamento** nella stazione di riferimento di Treviso di via Lancieri di Novara del valore limite giornaliero di PM₁₀ di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata da ARPAV il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti. I Livelli di allerta, comunicati da ARPAV con e mail ai Comuni interessati, restano in vigore a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo:

- a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a **benzina** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0 e EURO 1;
- b) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a **gasolio** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3;
- c) autovetture (ex art. 54 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a **gasolio** e omologati ai sensi delle diciture EURO 4;
- d) limitatamente dalle ore 8:30 alle ore 12:30 veicoli (destinati al trasporto merci/ex promiscuo) di categoria N1, N2 e N3, classificati ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a **gasolio** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 4;
- e) i veicoli (ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, a due tempi, non omologati ai sensi della direttiva rispondente alla dicitura EURO 1 ed il cui certificato di circolazione o idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000;

nell’INTERO TERRITORIO COMUNALE è fatto:

DIVIETO

Di mantenere acceso il motore:

- degli **autobus**, compresi quelli di linea, nella fase di stazionamento ed ai capolinea;
- dei motori dei **veicoli merci durante le fasi di carico/scarico**, in particolare nelle zone abitate, ad esclusione dei veicoli frigoriferi (della cosiddetta catena del freddo, adibiti al trasporto di merci deperibili);
- degli autoveicoli per **soste di durata maggiore di un minuto** in caso di traffico intenso (code) o per soste e/o fermate;
- dei mezzi di **trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste**;

Esclusioni dal divieto di circolazione:

- a) tutti i veicoli nella mattinata del giovedì, in occasione del mercato settimanale, e i veicoli degli operatori commerciali su aree pubbliche diretti al settimanale o da esso provenienti, sino alle 15:00;
- b) veicoli elettrici o ibridi purché funzionanti a motore elettrico;
- c) veicoli alimentati a GPL o gas Metano purché utilizzano per la circolazione dinamica

- esclusivamente GPL o gas Metano;
- d) autobus adibiti al servizio di trasporto pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
 - e) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone se omologati a 2 posti;
 - f) tutti i veicoli di residenti in aree non adeguatamente supportate da servizio di trasporto pubblico;
 - g) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense scolastiche e pasti per comunità;
 - h) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503;
 - i) veicoli per il trasporto di persone alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate purché muniti di **autocertificazione**, e/o persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
 - j) veicoli al servizio di soggetti affetti da patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse
 - k) veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario legato al Coronavirus (COVID -19), l'acquisto di beni di prima necessità, con **autocertificazione**;
 - l) tutti i veicoli negli orari di sciopero dei trasporti pubblici;
 - m) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
 - n) veicoli di servizio nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, compresa la Magistratura, dei Corpi e dei servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico avente targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana, del Servizio Postale;
 - o) veicoli adibiti a compito di soccorso, compresi quelli di medico in servizio e di veterinario in visita domiciliare urgente, munito di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine;
 - p) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
 - q) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono servizi di assistenza sanitaria, con **autocertificazione**, ovvero documentabile a posteriori, in caso di urgenza;
 - r) veicoli dei lavoratori (autonomi, dipendenti e turnisti) che non possono avvalersi del trasporto pubblico, purché muniti della certificazione del datore di lavoro o di **autocertificazione**, con l'indicazione del tragitto per raggiungere il luogo di lavoro;
 - s) veicoli dai donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno, con **autocertificazione**;
 - t) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
 - u) veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive e simili, case d'accoglienza, ovvero i veicoli dei loro accompagnatori, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, struttura ricettiva e simile o dalla casa di accoglienza muniti di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di **autocertificazione**;
 - v) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
 - w) veicoli delle autoscuole, adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Treviso; nonché i veicoli dei candidati agli esami per il rilascio della patente di guida; in quest'ultimo caso, i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
 - x) veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione

- dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno;
- y) veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificato del datore di lavoro;
 - z) veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero;
 - aa) veicoli diretti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funerali (carri funebri) e al seguito, provvisti di **autocertificazione**;
 - bb) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, limitatamente al percorso casa/scuola e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza. Gli accompagnatori dovranno essere in possesso di **autocertificazione**, con indicazione degli orari di entrata e uscita dei bambini e dei ragazzi;
 - cc) veicoli per il trasporto degli atleti, arbitri e commissari di gara, da/per strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'inizio e la fine dell'attività sportiva, muniti di attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva, provvisti di **autocertificazione**;
 - dd) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di conducenti muniti di copia attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a € 9.360,00, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
 - ee) veicoli appartenenti alle categorie L2 (ciclomotore tre ruote) e L5 (triciclo) riferite al trasporto merci;
 - ff) veicoli appartenenti alla categoria N (di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del C,d,S) classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR n. 495/1992 o ad essi assimilati;
 - gg) veicoli di categoria N, omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 3, relativamente al carico e scarico delle merci, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:00, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio), a tal fine il conducente dovrà essere munito di idonea documentazione o **autocertificazione** atta a comprovare il diritto a circolare;
 - hh) veicoli di categoria N, omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 4, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 12:30 per operazioni di carico e scarico da effettuarsi all'interno del territorio comunale, limitatamente ai periodi di livello di allerta 2 (colore rosso), a tal fine il conducente dovrà essere munito di idonea documentazione o **autocertificazione** atta a comprovare il diritto a circolare;
 - ii) veicoli di categoria N2, N3 afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o **autocertificazione** indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
 - jj) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse e collezionismo ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.285/1992 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice della Strada" (DGRV n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
 - kk) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
 - ll) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. 285/1992;

Autocertificazione e modalità di accertamento

L'autocertificazione (*Allegato 1*) dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice della Strada", che ne facciano richiesta.

AVVISA CHE

In merito ai livelli di allerta, vengono adottati i seguenti criteri per la non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e per il rientro al livello verde, come illustrato nelle procedure di cui all'Allegato I alla D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017:

- 1) non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore: la variazione del livello di allerta, ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso, da effettuarsi a seguito dell'analisi dei dati della stazione di riferimento nelle giornate di controllo, non si attiva qualora le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti (rimane quindi valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo);
- 2) condizioni di rientro al livello verde (nessuna allerta):
 - 2.1 la concentrazione del giorno precedente a quello di controllo è al di sotto del valore limite giornaliero di PM₁₀ di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
 - 2.2 si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di controllo giornaliero PM₁₀ di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti a quello di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo;
- 3) ARPAV emette e diffonde alla popolazione sul proprio sito internet una informativa all'interno della quale è contenuta una descrizione della situazione, le previsioni sull'evoluzione dell'episodio e le indicazioni sulle buone prassi da adottare – Bollettini dei livelli di allerta PM10
[http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bolettino_allerta PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bolettino_allerta_PM10.php);
- 4) Il Comune provvede a dare la massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti dei Bollettini dei livelli di allerta ARPAV, avvalendosi dei propri canali di comunicazione (sito istituzionale, display elettronici, social media ecc.) e dei mass-media disponibili;
- 5) I contenuti della presente Ordinanza sono riportati in sintesi nella segnaletica stradale, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.d.S. approvato con DPR n. 495 del 16/12/1992.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo comunale con efficacia notiziale, nel sito istituzionale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
 - al Prefetto, al Questore, ai Carabinieri di Mogliano Veneto, ai Vigili del Fuoco di Treviso,
 - al TTZ Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso – Settore Ambiente Pianificazione Territoriale e ai Sindaci dell'Agglomerato di Treviso IT IT0518;
 - al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso e alla Azienda ULSS2 Marca Trevigiana;
 - Trenitalia Gruppo Ferrovie dello Stato – Direzione Regionale via Decorati al Valor Civile n. 90 – 30171 Venezia Mestre;
 - ACTV S.p.A. sede legale Isola Nova del Tronchetto n. 32 – 30135 Venezia e MOM Treviso;
 - Alla Direzione didattica di Preganziol.

AVVERTE

1. che le disposizioni contenute nel presente provvedimento hanno efficacia a valere dalla data di installazione dell'apposita segnaletica stradale per le misure relative al traffico (fonti mobili) e fino al 31 marzo 2021;

2. che il Comando di Polizia Intercomunale provvederà ai controlli e alla verifica di quanto indicato nella presente ordinanza;
3. dell'applicazione delle seguenti **sanzioni**:
 - Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 13 bis del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada", che prevede il pagamento di una somma da 164,00 Euro a 664,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.
Si specifica che gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A).
5. che avverso al predetto provvedimento è ammesso ricorso al TAR tribunale amministrativo regionale ai sensi della L. 06.12.1971 n. 1034 e s.m.i., entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Il Sindaco
Galeano Paolo

*Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*